



Delibera della Giunta Regionale n. 437 del 12/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 8 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Oggetto dell'Atto:

PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE. ATTUAZIONE D.M. N. 481/2016. ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "REALIZZAZIONE IN COFINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E PEDONALI (DECRETO MIT N. 481 DEL 29/12/2016)". VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE PER GLI ANNI 2017-2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge 17 maggio 1999, n°144, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito, all'art. 32, il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- b. la Legge 9 Agosto 2013, n. 98 di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ha previsto al comma 1 dell'Art. 20 - Riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) - una verifica dello stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del PNSS e la revoca, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei finanziamenti ed dei relativi impegni di spesa degli interventi non ancora avviati;
- c. il comma 2 del citato articolo 20 del Decreto Legge 69/2013 prevede che le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti devono essere iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate anche alla realizzazione, in cofinanziamento, di un programma di interventi di sicurezza stradale, concernenti, tra l'altro, lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;
- d. il documento dell'ONU "*Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020*" con particolare riferimento al secondo campo di azione strategico 'Maggiore sicurezza di Strade e Mobilità' e il documento della Commissione europea COM(2010) 389 "*Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale*" richiamano l'attenzione verso l'innalzamento del livello di sicurezza delle infrastrutture con particolare riguardo agli utenti vulnerabili, tra cui pedoni e ciclisti che rappresentano le categorie più deboli in assoluto;
- e. il comma 640 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

PREMESSO, altresì, che

- a. il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 440 del 10/11/2016 ha destinato la somma di € 12.348.426,00 al cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche;
- b. con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 481 del 29/12/2016 sono state ripartite le risorse pari a € 12.348.426,00 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con criterio analogo a quello precedentemente utilizzato nei programmi di attuazione del PNSS, prevedendo, per ciascuna Regione/PA, una quota fissa di € 150.000,00 e una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;
- c. in relazione alle disponibilità determinate per ciascun esercizio finanziario, le risorse a disposizione sono pari ad € 6.738.395,00 per l'anno 2016, € 1.234.175,00 per l'anno 2017 e € 1.225.856,00 per l'anno 2018;
- d. il D.M. n. 481 del 29/12/2016, oltre al piano di riparto delle risorse disponibili tra le Regioni/PA, secondo il predetto cronoprogramma della spesa, ha approvato le procedure di attuazione del disposto normativo, lo schema di convenzione e relativi allegati;
- e. il suddetto D.M. n. 481/2016 ha ricevuto il positivo parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 22.12.2016.

CONSIDERATO che

- a. il riparto di € 12.348.426,00 di cui al citato D.M. n. 481 del 29/12/2016, destina alla Regione Campania, per la realizzazione, in cofinanziamento, del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, € 601.164,41 di cui € 480.504,80 per l'esercizio finanziario 2017, € 60.533,82 per il 2018 e € 60.125,79 per il 2019;
- b. in ottemperanza al suddetto D.M. n. 481/2016 gli interventi dovranno prevedere la realizzazione, il completamento o l'ampliamento di itinerari o percorsi ciclabili o pedonali, anche inseriti in una rete o in un sistema di aree, e potranno consistere nella:
- realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
 - realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;
 - messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali;
 - creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale;
 - realizzazione di progetti per una mobilità sicura e sostenibile per pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili, secondo criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia, condivisione dei risultati delle esperienze;
- c. le suddette risorse costituiscono contributi statali per la realizzazione di interventi funzionali - comprensivi degli eventuali costi per la progettazione che, sulla base di analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti in loco e delle tipologie di interventi più efficaci, nonché dovranno essere finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti e/o pedoni e/o altra utenza vulnerabile;
- d. il Programma di cui sopra costituirà l'oggetto di una apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ciascuna delle Regioni e Province autonome proponenti in base al citato schema allegato al D.M. n. 481/2016 nella quale vengono regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività;
- e. il finanziamento statale è erogabile per il Programma di interventi presentato dalla singola Regione/PA nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione e nei limiti del precedentemente citato cronoprogramma della spesa;
- f. le Regioni e le Province autonome procederanno alla selezione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:
- delle effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità;
 - dall'efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
 - delle possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale;
- g. ciascuna Regione e Provincia autonoma, in esito alla procedura selettiva adottate, che ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n. 481/2016, potrà essere concertativa, comparativa o mista, dovrà presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Programma degli interventi predisposto o approvato con apposito atto deliberativo contenente:
- le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato, dalle quali risulti, la capacità dell'intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso, il termine presunto di ultimazione, e le ulteriori informazioni;
 - la scheda dell'analisi generale e specifica dell'incidentalità;
 - il prospetto di copertura della spesa complessiva.

CONSIDERATO, altresì, che

- a. la Regione Campania con la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016, recante "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana", individua le "Misure per la Mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale" (art. 13);

- b. in particolare, il comma 1 del citato articolo 13, prevede che la Regione Campania elabori il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica al fine di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi;
- c. il comma 3 del medesimo articolo fissa i seguenti obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana:
- la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite la realizzazione di Aree pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZTL) e provvedimenti di moderazione del traffico previsti dalle buone pratiche in materia;
 - il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti, anche con la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato;
 - la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti e aeroporti e con le reti ciclabili intercomunali;
 - la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta, a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.
- d. il comma 3 del medesimo articolo fissa i seguenti obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana:
- la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso località di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidono con le ciclovie delle reti e la realizzazione di infrastrutture ad esse connesse;
 - la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera connessi alla mobilità collettiva e, in particolare, alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti ed agli aeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;
 - la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili;
 - la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione dell'intermodalità bici con treno e bici con bus.

CONSIDERATO, infine, che

- a. la procedura concertativa, data l'urgenza dettata dai tempi stringenti per la stipula della citata Convenzione col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la tipologia degli interventi da finanziare, è da ritenersi la più efficace modalità di procedura selettiva, prevista dall'art. 6 del citato D.M. n. 481/2016, per l'individuazione degli interventi da inserire nel Programma da approvare entro il 30/09/2017;
- b. a tal fine, nelle more dell'individuazione delle risorse necessarie a finanziare una programmazione di più ampio respiro, è opportuno indicare i Comuni capoluogo di provincia del territorio regionale quali soggetti da attivare nell'ambito della procedura concertativa di cui al precedente punto, per la definizione degli interventi da inserire nel Programma;
- c. attesa la limitatezza delle risorse disponibili, sembra opportuno determinare la quota di cofinanziamento per ciascun intervento, a un minimo di euro 75.000,00 e a un massimo di euro 150.000,00, tenendo conto che il finanziamento statale è erogabile nella misura massima del 50% dei costi dell'intervento e, comunque, entro i limiti delle risorse statali disponibili;

PRESO ATTO che

- a. la legge Regionale del 23 dicembre 2016 n. 38, ha emendato la Legge istitutiva di ACaM n. 3/2002, modificandone la denominazione in ACaMIR – Agenzia Campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti – ed attribuendole ulteriori attività, sia di supporto alla Regione Campania, sia autonome;
- b. in base alla legge istitutiva regionale 28 marzo 2002, n.3, l'ACaMIR è un ente di diritto pubblico dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica che svolge funzioni di supporto all'amministrazione regionale nelle seguenti materie:
- gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;
 - gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;
- stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- definizione e gestione della politica tariffaria.

PRESO ATTO, altresì che

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che la Giunta Regionale con Delibera n. 6 del 10.01.2017 ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- c. che la Giunta Regionale con Delibera n. 59 del 7.2.2017 ha approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017-2018-2019;
- d. che con Delibera della Giunta Regionale n. 230 del 26.04.2017, è stato approvato il Bilancio Gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016;
- e. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è autorizzata ad iscrivere in bilancio, con propria deliberazione, le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché ad iscrivere le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto del finanziamento assentito nell'ambito del piano nazionale di sicurezza stradale con particolare riguardo alla fruibilità degli utenti della strada particolarmente vulnerabili, quali ciclisti e pedoni pari a **€ 601.164,41**;
- b. di dover dare immediata attuazione al disposto normativo del D.M. n. 481/2016 attraverso lo sviluppo di uno specifico programma di interventi secondo le prescrizioni dello stesso;
- c. di dover stabilire che la procedura per l'individuazione delle proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento è quella concertativa, prevista dall'art. 6 del citato D.M. n. 481/2016;
- d. di dover individuare nei Comuni capoluogo di provincia del territorio regionale i soggetti da attivare nell'ambito della procedura concertativa di cui al precedente punto, per la definizione degli interventi da inserire nel Programma;
- e. di dover fornire indirizzo alla competente Direzione Generale per la Mobilità di determinare la quota di cofinanziamento per ciascun intervento, a un minimo di euro 75.000,00 e a un massimo di euro 150.000,00, tenendo conto che il finanziamento statale è erogabile nella misura massima del 50% dei costi dell'intervento e, comunque, entro i limiti delle risorse statali disponibili;
- f. di dover precisare che la copertura integrale del finanziamento dell'intervento deve essere assicurata da risorse proprie di ciascun proponente;
- g. di dover istituire, al fine di rendere coerente l'utilizzo delle risorse in argomento con il nuovo assetto organizzativo di cui alla delibera n. 619/2016 e ss.mm.ii., il capitolo di spesa n. 2159 denominato **"Realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (Decreto MIT n. 481 del 29/12/2016)"**, da inserire nell'ambito della Missione 10, Programma 06, come riportato nel Prospetto A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, attribuendone la titolarità alla UOD "Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali" della DG per la Mobilità nello stesso evidenziate, correlato in entrata al capitolo 1413 denominato **"Trasferimento fondi per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (Decreto MIT n. 481 del 29/12/2016)"**;

- h. di dover iscrivere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 20 gennaio 2017, n. 4, la somma complessiva di € 601.164,41, di cui € 480.504,80 per l'esercizio finanziario 2017, € 60.533,82 per il 2018 e € 60.125,79 per il 2019 nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio Gestionale 2017-2019, come riportato nell'allegato prospetto B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i. di dover demandare alla Direzione per la Mobilità l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, anche avvalendosi del supporto di ACaMIR, sulla base delle prescrizioni indicate nel D.M. 481/2016 e dello schema di atto convenzionale ad esso allegato.

TENUTO CONTO che, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di che trattasi, si rende necessario iscrivere nell'ambito del bilancio regionale la somma di € 601.164,41.

VISTI

- a. la Legge del 9 Agosto 2013 n. 98;
- b. il Decreto Legge del 21 giugno 2013 n. 69;
- c. la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- d. il D.M. n. 440/2016;
- e. il D.M. n. 481/2016;
- f. la Legge Regionale del 05 aprile 2016, n. 6;
- g. la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017;
- f. la Delibera di G.R. n. 59 del 7.2.2017;
- h. la Delibera di G.R. n. 230 del 26.04.2017;

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di prendere atto del finanziamento assentito nell'ambito del piano nazionale di sicurezza stradale con particolare riguardo alla fruibilità degli utenti della strada particolarmente vulnerabili, quali ciclisti e pedoni pari a **€ 601.164,41**;
2. di dare immediata attuazione al disposto normativo del D.M. n. 481/2016 attraverso lo sviluppo di uno specifico programma di interventi secondo le prescrizioni dello stesso;
3. di stabilire che la procedura per l'individuazione delle proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento è quella concertativa, prevista dall'art. 6 del citato D.M. n. 481/2016;
4. di individuare nei Comuni capoluogo di provincia del territorio regionale i soggetti da attivare nell'ambito della procedura concertativa di cui al precedente punto, per la definizione degli interventi da inserire nel Programma;
5. di fornire indirizzo alla competente Direzione Generale per la Mobilità di determinare la quota di cofinanziamento per ciascun intervento, a un minimo di euro 75.000,00 e a un massimo di euro 150.000,00, tenendo conto che il finanziamento statale è erogabile nella misura massima del 50% dei costi dell'intervento e, comunque, entro i limiti delle risorse statali disponibili;
6. di precisare che la copertura integrale del finanziamento dell'intervento deve essere assicurata da risorse proprie di ciascun proponente;
7. di istituire, al fine di rendere coerente l'utilizzo delle risorse in argomento con il nuovo assetto organizzativo di cui alla delibera n. 619/2016 e ss.mm.ii., il capitolo di spesa n. 2159 denominato **"Realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (Decreto MIT n. 481 del 29/12/2016)"**, da inserire nell'ambito della Missione 10, Programma 06, come riportato nel Prospetto A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, attribuendone la titolarità alla UOD "Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali" della DG per la Mobilità nello stesso

evidenziate, correlato in entrata al capitolo 1413 denominato **“Trasferimento fondi per la realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (Decreto MIT n. 481 del 29/12/2016)”**;

8. di iscrivere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 20 gennaio 2017, n. 4, la somma complessiva di € 601.164,41, di cui € 480.504,80 per l'esercizio finanziario 2017, € 60.533,82 per il 2018 e € 60.125,79 per il 2019 nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio Gestionale 2017-2019, come riportato nell'allegato prospetto B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di demandare alla Direzione per la Mobilità l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, anche avvalendosi del supporto di ACaMIR, sulla base delle prescrizioni indicate nel D.M. 481/2016 e dello schema di atto convenzionale ad esso allegato.
10. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Mobilità, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al Tesoriere Regionale, al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge Regionale del 30 Aprile 2002, n. 7, al Collegio dei Revisori dei Conti e al BURC per la pubblicazione.